



Bruxelles, 3.6.2021
COM(2021) 298 final

2018/0206 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 382 final - 2018/0206(COD) (2018)) ¹	30 maggio 2018
Data del parere del Comitato delle regioni	5 dicembre 2018 e 14 ottobre 2020
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo	17 ottobre 2018 e 18 settembre 2020
Data dell'accordo del Consiglio su un orientamento generale parziale	3 aprile 2019
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura	4 aprile 2019
Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2020) 447 final - 2018/0206 COD)) ²	28 maggio 2020
Data dell'accordo del Consiglio su un orientamento generale parziale per la proposta modificata	22 luglio 2020
Date dei triloghi	9 dicembre 2019 23 novembre 2020 10 dicembre 2020 28 gennaio 2021
Data dell'accordo politico in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti	3 marzo 2021

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:382:FIN>.

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0447>.

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) è il principale fondo dell'UE per gli investimenti nelle persone. Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire elevati livelli di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e coese che tendano ad eliminare la povertà e a realizzare i principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali.

Le principali novità proposte dalla Commissione nel 2018 per rendere il Fondo più efficace ed efficiente sono indicate di seguito.

- **Fusione dei fondi incentrati sugli investimenti nelle persone:** il Fondo sociale europeo (FSE), l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il programma per la salute.
- **Allineamento rafforzato con il semestre europeo**, coerentemente con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- **Maggiore flessibilità per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica:** in funzione delle esigenze degli Stati membri.
- **Ambito di applicazione più ampio ma obiettivi specifici meno numerosi e maggiormente razionalizzati.**
- **Dimensione dell'inclusione sociale rafforzata** mediante l'integrazione del FEAD e del FSE. In tal modo dovrebbe risultare più facile associare la fornitura di prodotti alimentari/assistenza materiale al sostegno all'inclusione sociale e alle misure attive.
- **Introduzione di condizioni per l'ammissibilità dei costi diretti per il personale e l'acquisto di attrezzature, mobili e veicoli.**
- **Semplificazione degli obblighi in materia di sorveglianza e relazioni e riduzione degli indicatori.**

Nel maggio 2020, nell'ambito di applicazione del pacchetto per la ripresa, si è ritenuto opportuno modificare la proposta relativa al FSE+ per tenere conto delle mutevoli circostanze causate dalla pandemia di COVID-19 e per aiutare gli Stati membri a riprendersi nel medio-lungo termine dalla crisi in corso.

Le principali modifiche sono indicate di seguito.

- **Requisiti di concentrazione tematica nuovi e riveduti³:**
 - il requisito di concentrazione tematica relativo al sostegno all'**occupazione giovanile è stato aumentato dal 10 % al 15 %** per gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo, supera la media dell'UE;

³ Calcolati in base alle dotazioni nazionali in gestione concorrente a titolo del FSE+.

- è stato introdotto per tutti gli Stati membri un nuovo requisito fisso di concentrazione tematica del **5 % sulla lotta contro la povertà infantile**.
- **Un nuovo conferimento di potere per misure temporanee** per rispondere a circostanze eccezionali e inconsuete.
- **Maggiore enfasi sulla duplice transizione verde e digitale e sulla parità di genere**.
- **Soppressione della componente Salute**, che è diventata il programma "UE per la salute".

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo raggiunto nei triloghi. Di seguito sono illustrate le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione.

- **Articolo 4, paragrafo 3, sulle misure temporanee per il ricorso al FSE+ in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete.** Il Consiglio ha introdotto un termine di 18 mesi per la decisione di esecuzione della Commissione relativa all'adozione di misure temporanee quali regimi di riduzione dell'orario lavorativo su richiesta di uno Stato membro. Il testo concordato stabilisce inoltre che la Commissione può proporre modifiche del regolamento sul FSE+ a seguito di una valutazione del ricorso a misure temporanee e tale proposta può comprendere modifiche dei requisiti di concentrazione tematica, ad eccezione di quelli concernenti il sostegno all'occupazione giovanile e il sostegno agli indigenti.
- **Articolo 5 sul bilancio.** La dotazione complessiva del FSE+ è fissata a 88 miliardi di EUR (a prezzi 2018). Di questi 88 miliardi di EUR, 87,3 miliardi di EUR sono assegnati alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente e 676 milioni di EUR alla componente in gestione diretta dell'EaSI. Nell'ambito della componente in regime di gestione concorrente, 473 milioni di EUR saranno assegnati alle regioni ultraperiferiche e alle aree nordiche scarsamente popolate, in considerazione delle loro esigenze specifiche, e 175 milioni di EUR alle azioni di cooperazione transnazionale, che saranno gestite in regime di gestione indiretta.
- **Articolo 7 sui requisiti di concentrazione tematica.** Il Consiglio ha deciso in merito ai requisiti di concentrazione tematica di seguito indicati.
 - **Inclusione sociale:** almeno il 25 % per tutti gli Stati membri.
 - **Sostegno agli indigenti:** almeno il 3 % per tutti gli Stati membri (in aggiunta al 25 %), nonché un tasso di cofinanziamento fisso del 90 %. La Commissione aveva proposto di includere almeno il 2 % nel quadro del 25 % per l'inclusione sociale.
 - **Povertà infantile:** almeno il 5 % per gli Stati membri in cui la povertà infantile è particolarmente rilevante (gli Stati membri la cui percentuale media di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 supera la media dell'Unione dello stesso periodo, in base ai dati Eurostat) e un obbligo per tutti gli altri Stati membri di destinare un importo

adeguato. La Commissione aveva proposto un tasso fisso del 5 % per tutti gli Stati membri.

- **Occupazione giovanile:** almeno il 12,5 % per tutti gli Stati membri in cui la disoccupazione giovanile è particolarmente rilevante (gli Stati membri la cui la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non avevano un lavoro, né hanno seguito un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, supera la media dell'Unione dello stesso periodo, in base ai dati Eurostat) e un obbligo per tutti gli altri Stati membri di destinare un importo adeguato. La Commissione aveva proposto il 15 % per gli Stati membri con un tasso di NEET superiore alla media.
- **Sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile:** tutti gli Stati membri devono destinare un importo adeguato e gli Stati membri oggetto di raccomandazioni specifiche per paese in tale senso devono assegnare almeno lo 0,25 %. La Commissione aveva proposto un "importo adeguato" per tutti gli Stati membri.
- **Articolo 8 sul collegamento tra il FSE+ e la Carta dei diritti fondamentali.** Questo nuovo articolo comprende rimandi alle pertinenti disposizioni del regolamento recante disposizioni comuni per aumentare la visibilità della Carta dei diritti fondamentali.
- **Adozione del programma di lavoro EaSI.** Per decisione del Consiglio la Commissione assumerà perizie sull'elaborazione dei programmi di lavoro annuali consultando il gruppo di lavoro della componente EaSI, istituito nell'ambito del comitato FSE+ (un comitato istituito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), e coinvolgendo anche altri portatori di interessi. I contenuti del programma di lavoro saranno definiti in linea con gli articoli 25 e 26 (articolo 31 modificato) e la Commissione adotterà il programma di lavoro annuale con una semplice decisione della Commissione.

La Commissione si compiace del fatto che l'accordo raggiunto preserva in linea di massima gli obiettivi generali della proposta originaria della Commissione.

La Commissione rilascerà due dichiarazioni che sottolineano il suo impegno a garantire che gli Stati membri programmino un importo adeguato delle loro risorse a valere sul FSE+ per contrastare la disoccupazione giovanile e la povertà infantile e inoltre utilizzino altri strumenti di finanziamento dell'UE e le risorse nazionali disponibili per sostenere opportuni investimenti in questi ambiti.

Le dichiarazioni, che saranno rilasciate per il voto del Parlamento europeo in seduta plenaria, sono state annunciate il 3 marzo in sede di Coreper e verranno aggiunte al verbale del Consiglio all'adozione dell'atto. Sono destinate alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C. Le dichiarazioni sono allegate alla presente comunicazione.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la proposta del Consiglio.